
1.

I TRIBUNALI DI OPINIONE E IL TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI*

di *Luis Moita***

L'esistenza dei "tribunali di opinione", ancorché non sempre ben conosciuta, è una realtà degli ultimi decenni. Come regola generale, tali tribunali operano nel campo internazionale. Anche quando trattano temi relativi alla vita interna di questo o quel Paese, infatti, essi toccano questioni globali e l'eco delle loro deliberazioni supera le frontiere nazionali. L'oggetto di queste pagine è quello di riflettere criticamente sulla natura e le funzioni dei tribunali di opinione, in particolare del Tribunale permanente dei popoli, costituito a Bologna nel 1979. Questa riflessione si inquadra nell'ambito di un progetto di ricerca sulle giurisdizioni internazionali promosso da "*Observare*", unità di ricerca sulle relazioni internazionali dell'Università autonoma di Lisbona¹.

Letteralmente, l'espressione "tribunale di opinione" comprende due concetti: quello di "tribunale", che si associa immediatamente all'applicazione della giustizia basata su una norma giuridica, e quello di "opinione", che si riferisce a quella realtà nella quale

* Testo pubblicato nel vol. 6, n. 1 (maggio-ottobre 2015) della rivista *JANUS.NET, e-journal of International Relations*. La traduzione italiana è stata curata da Anna Avidano e Fulvio Ferrario.

** Professore di Sociologia delle relazioni internazionali presso l'Università Autonoma di Lisbona, componente del Tribunale permanente dei popoli.

1. Per l'elaborazione di questo testo ho ricevuto valide indicazioni e suggerimenti da Gianni Tognoni (segretario generale del TPP) e da Piero Basso, antichi compagni di cause di mobilitazione, così come da Simona Fraudataro (della Fondazione internazionale Lelio Basso). I miei colleghi Mario Losano dell'Università del Piemonte orientale e Miguel Santos Neves dell'Università autonoma di Lisbona hanno arricchito l'originale con commenti e suggerimenti rilevanti; altri colleghi giuristi – Patricia Galvão Teles, Constança Urbano de Sousa, Mateus Kowalski e Pedro Trovão do Rosário – mi hanno aiutato a supplire i miei limiti in quell'area. Da parte di Brigida Brito ho avuto un appoggio meticoloso negli aspetti metodologici. A tutti devo un ringraziamento speciale.

si manifestano sentimenti collettivi, correnti di giudizio condivise o convinzioni persistenti espresse negli spazi pubblici. C'è, ovviamente, una dialettica tra diritto e opinione pubblica: nel nostro caso, tra diritto nazionale e internazionale e opinione pubblica internazionale. Le norme di diritto, attraverso i provvedimenti giudiziari e anche a causa delle loro lacune, esercitano un'influenza sulle opinioni pubbliche, proiettano valori, diffondono regole di condotta, promuovono consenso intorno a principi comunemente accettati, quando non lasciano aperte questioni da risolvere; per altro verso, la sensibilità dell'opinione pubblica influenza la formulazione delle leggi, esige la loro applicazione o protesta perché esse non vengono applicate. Come dice saggiamente un sociologo francese a proposito delle relazioni internazionali:

«L'opinione pubblica e il diritto internazionale non si confondono e non guadagnerebbero nulla se si confondessero. È dalla inevitabile e necessaria tensione tra di loro che può scaturire un po' più di giustizia nel mondo. Se i giuristi si liberassero della pressione dell'opinione pubblica correrebbero il rischio di trasformarsi in puri tecnici dell'ordine costituito. Se l'opinione pubblica fosse abbandonata, correrebbe il rischio di vagare senza fine alla ricerca dei suoi progetti: solo il diritto la può aiutare a realizzare i suoi ideali fornendole gli ambiti e le istituzioni di un mondo nuovo. Perciò è interesse della comunità umana che non cessi mai il dialogo fra diritto internazionale e opinione pubblica» (Merle, 1985: 97).

Dando per acquisita questa prospettiva, si impone ancora un chiarimento. Non si deve pensare che le decisioni dei "tribunali di opinione" siano giudizi formulati dall'opinione pubblica. Quest'ultima è troppo volatile per poter assicurare un giudizio fondato, imparziale, ponderato. La giustizia non può piegarsi alle passioni, alla voce corrente o alle vicissitudini delle opinioni esposte in pubblico. I procedimenti giudiziari, nel loro rigore e complessità tecnica, nella loro corrispondenza con la legislazione vigente, nel loro rispetto per le garanzie degli accusati non sono riducibili a sensazioni e preferenze fluttuanti, seppur generalizzate. Ciò, peraltro, non impedisce, e anzi reclama, la formazione di un consenso su determinati principi, così da anticipare norme non ancora giuridicamente in vigore ma prossime ad esserlo, o la protesta contro un'insufficiente applicazione delle leggi internazionali, o l'integrazione delle lacune giuridiche o delle omissioni istituzionali che favoriscono l'impunità dei criminali.

Movimenti di opinione e decisioni giudiziarie

La storia del ventesimo secolo è cosparsa di esempi di movimenti di opinione che hanno svolto un ruolo di coscienza critica rispetto ad atti controversi di applicazione della giustizia. A volte il loro impatto è stato circoscritto ad ambienti limitati di *élites* informate. In altri casi c'è stata una grande eco nell'opinione pubblica. Vale la pena recuperare la memoria di alcuni casi emblematici, sapendo che non si tratta di abbozzare un elenco completo, ma solo di ricordare momenti simbolici della dialettica qui in esame tra applicazione del diritto e opinione pubblica internazionale.

Già alla fine del diciannovesimo secolo, l'affare Dreyfus agitò l'opinione pubblica francese e internazionale, facendo emergere perverse reazioni antisemite e scatenando veementi proteste che portarono più tardi a reintegrare la giustizia. Alfred Dreyfus, ufficiale di origine ebraica con incarichi di responsabilità nell'esercito francese, nel 1895 fu accusato di spionaggio a favore della Germania, quando ancora erano presenti i risentimenti connessi con la guerra franco-prussiana. Destituito dagli incarichi e deportato in un'isola remota, Dreyfus protestò sempre la propria innocenza e la sua condanna suscitò un'ondata di indignazione che ne determinò successivamente la riabilitazione.

Alcuni decenni più tardi, gli Stati Uniti furono scossi da un tremendo errore giudiziario che portò alla condanna a morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Questi due immigranti italiani, anarchici, trovati in possesso di armi illegali, sospettati di omicidio e furto, furono arrestati nel 1920 e condannati da un tribunale, nonostante l'assenza di prove e l'immenso clamore contro la loro condanna. Si crearono comitati di solidarietà, si convocarono grandi manifestazioni in diversi Paesi ed eminenti personalità internazionali reclamarono la loro liberazione. Invano. Sacco e Vanzetti vennero mandati alla sedia elettrica sette anni dopo. Si dovette aspettare il 1973 perché la verità fosse ristabilita ufficialmente e ci fosse la riabilitazione postuma dei due anarchici.

Nel frattempo, l'ascesa del nazionalsocialismo in Germania fu segnata da un episodio drammatico, indice allo stesso tempo della presa del potere di Hitler e dell'odio anticomunista del suo regime: l'incendio del Reichstag, il palazzo del Parlamento di Berlino, nel febbraio del 1933. Le indagini condotte dalle autorità naziste identificarono come autore un giovane olandese di sinistra, che venne

condannato a morte. Ma la responsabilità venne attribuita ai comunisti, e ciò portò nei giorni seguenti all'arresto di migliaia di resistenti al nazismo. Nel successivo mese di settembre si formò a Londra la Commissione di indagine internazionale sull'incendio del Reichstag che organizzò un contro-processo che si concluse indicando la probabile colpevolezza dei responsabili nazisti².

Tra il 1936 e il 1938 furono i processi di Mosca a scatenare grandi ripercussioni internazionali. In quegli anni si sviluppò in Russia, su ordine di Stalin, una gigantesca purga che liquidò fisicamente la maggior parte dell'*élite* sovietica. In base a denunce fabbricate o a "confessioni" di convenienza, i tribunali pronunciarono sentenze implacabili contro la classe dirigente, in particolare contro Trotsky e i suoi seguaci. La sinistra europea reagì con ambiguità a tali avvenimenti, nonostante le severe critiche di personalità come il poeta surrealista André Breton o il marxista Victor Serge. Negli Stati Uniti si formò una Commissione internazionale di indagine presieduta dal prestigioso filosofo moralista John Dewey, che si concluse riconoscendo l'innocenza di Trotsky, nonostante la generalità della Commissione si distanziasse dalle sue idee³.

Un altro processo che provocò un intenso clamore internazionale fu quello celebrato negli Stati Uniti, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, contro i coniugi Rosenberg, accusati di spionaggio nucleare a favore dell'URSS (fatto che avrebbe permesso all'Unione Sovietica di accelerare la fabbricazione della bomba atomica). Julius ed Ethel Rosenberg, ebrei e simpatizzanti comunisti, vennero giudicati nel 1951 e mandati a morte nel 1953, ma ancora oggi la loro colpevolezza, in particolare quella di Ethel, è assai controversa. Contro la loro esecuzione si levarono innumerevoli voci di prestigio mondiale, da Einstein a Pio XII, passando per Sartre e Brecht, che denunciarono l'anticomunismo e l'antisemitismo latente e chiesero clemenza per la coppia, condannata senza prove decisive.

Con la sua forza simbolica, l'insieme dei casi richiamati testimonia la tensione tra applicazione delle norme giuridiche e opinione pubblica internazionale, così come tra le istanze formali dotate di autorità giuridica e le istanze informali che le contestano. Come in una sorta di dialogo tra poteri e contro-poteri si disegna una dia-

2. Un'analisi dettagliata di questo processo si può leggere in Klinghoffer, A.J. y Klinghoffer, J.A., 2002, pp. 11-50.

3. Per un maggior approfondimento, *ibid.*, pp. 51-101.

lettica di opposizione e complementarità tra sentenze e correnti di opinione. L'applicazione della giustizia, in quanto tale fallibile e suscettibile di abusi, non si esaurisce nella giurisdizione dei tribunali ma si prolunga nella capacità sociale di protesta. Ciò non significa, ovviamente, che quest'ultima abbia qualsivoglia garanzia di successo o qualsivoglia prerogativa di "superiorità morale". Ma segnala come il diritto, e specialmente il diritto internazionale, non sempre risponde alle esigenze delle complesse situazioni umane, e ciò sia nelle decisioni assunte che nelle omissioni, sia per deficienze interpretative che per lacune del sistema. Da ciò deriva la necessità storica della creazione di istanze di correzione, di riabilitazione, di contestazione, come antidoto alla possibile deformazione della giustizia provocata dai suoi stessi operatori.

Accade così che, quando i tribunali ordinari non appaiono adeguati a giudicare comportamenti collettivi o individuali, la necessità di fare giustizia porti alla creazione di organismi speciali fuori dagli ambiti convenzionali, come le Commissioni per la verità e la riconciliazione. Sono note le iniziative in questo campo in situazioni come quella del Sudafrica post-*apartheid* o come quelle delle società latinoamericane dopo le dittature militari. Dettate, da un lato, dalla necessità di evitare rese dei conti suscettibili di riaprire ferite del passato e, dall'altro, dalla inammissibilità di consentire l'impunità dei responsabili di crimini gravissimi, queste commissioni hanno avuto il compito di conservare la memoria dei fatti e di stabilire le responsabilità degli attori politici, rivolgendo lo sguardo non tanto alla punizione quanto al riconoscimento, alla visibilizzazione, al perdono e alla riconciliazione. In questo caso è prevalsa la prudenza delle fasi di transizione e si è badato al consolidamento della democrazia più che all'applicazione meccanica delle leggi penali.

Un processo analogo si è registrato in Ruanda come terapia rivolta alla memoria della tragedia del genocidio dei tutsi da parte dei miliziani hutu perpetrato tra l'aprile e il giugno del 1994, che provocò la morte di più di 800.000 ruandesi e la fuga di quasi due milioni di persone. A livello internazionale si creò un Tribunale speciale per giudicare i responsabili dei crimini. Ma all'interno del Paese rimaneva un gran numero di prigionieri, oltre 100.000, ragion per cui i tribunali ufficiali non avevano la capacità di giudicare tutti i casi. Il Governo locale rimise in moto il meccanismo di risoluzione dei conflitti praticato dalle istituzioni tradizionali – chiamato *Gacaca* – con la mobilitazione della popolazione per realizzare la giustizia,

dando rilievo al ruolo degli anziani e alla funzione di integrazione sociale, secondo le migliori tradizioni africane.

C'è, dunque, una varietà di modi con cui si sono trovate soluzioni per replicare o integrare il ruolo dei sistemi giuridici costituiti: ora attraverso movimenti di opinione, ora attraverso commissioni internazionali di indagine, ora attraverso commissioni per la verità e la riconciliazione, ora attraverso pratiche consuetudinarie, sempre nel quadro della citata tensione tra diritto e opinione pubblica. Al limite, questa azione può anche essere individuale, come dimostra il caso del blog del giurista nordamericano Richard Falk⁴ (uno dei nomi più influenti nel campo del diritto internazionale), lanciato nel giorno del suo ottantesimo compleanno, che costituisce un impressionante compendio del pensiero indipendente e critico dell'autore su questioni giuridiche e politiche, con un titolo che è esso stesso un programma: *Global Justice in the 21st Century*.

Le giurisdizioni internazionali e i tribunali di opinione

Il diritto internazionale è stato regolato durante i secoli da trattati stipulati tra due o più Stati che, a prescindere dalla natura giuridica del vincolo stabilito, avevano solamente un obbligo morale ad attuare le sue disposizioni, senza che esistesse una giurisdizione internazionale dotata di strumenti capaci di garantirne il rispetto in maniera coercitiva quando fosse necessario. Peraltro, nel 1899, a seguito di una conferenza internazionale all'Aia, si creò un Tribunale permanente di arbitraggio e nel 1946 cominciò a funzionare, nell'ambito multilaterale delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia, con sede all'Aia (benché esistesse già un Tribunale permanente di giustizia internazionale creato sotto l'ombrello del Patto della Società delle Nazioni). Le sue competenze, chiaramente definite, erano quelle di dirimere i conflitti tra Stati.

Di natura diversa è la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, creata nel 1959 dal Consiglio d'Europa. Molto più tardi, nel 2002, dopo l'approvazione del suo statuto a Roma, ha preso il via la Corte penale internazionale, che si distingue dalla Corte internazionale di giustizia per la capacità di giudicare singoli

4. Vds. <http://richardfalk.wordpress.com/>, consultato il 29 dicembre 2014.

individui accusati di aggressione, genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Nel frattempo, per iniziativa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono nati altri tre tribunali per giudicare puntualmente situazioni concrete: il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, formato nel maggio del 1993, il Tribunale internazionale per il Ruanda, formato nel novembre del 1994, e il Tribunale speciale per la Sierra Leone⁵, formato nel 2005, tutti destinati a giudicare i crimini di genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità perpetrati in quei Paesi. In un certo senso essi sono le repliche attuali dei tribunali speciali istituiti subito dopo la guerra del 1939-45 per giudicare i crimini di tedeschi e giapponesi, cioè il Tribunale di Norimberga e il Tribunale di Tokio. Questi ultimi hanno avuto caratteristiche molto peculiari, dato che erano tribunali militari organizzati dai vincitori della guerra. In particolare essi hanno creato giurisprudenza decidendo in base a norme inesistenti all'epoca dei fatti e mettendo conseguentemente in discussione il principio della non retroattività della legge penale: persino così, peraltro, hanno avuto il merito di giudicare le responsabilità individuali di leader politici (non più coperti dai regimi dei quali eseguivano gli ordini) e di condannare crimini fino ad allora non esplicitamente previsti, come il crimine contro la pace, quello di genocidio e quello contro l'umanità.

Ci sono, dunque, due fattispecie di giurisdizione internazionale: i tribunali straordinari (speciali), con funzioni *ad hoc* e competenze delimitate a situazioni specifiche (Norimberga, Tokio, ex-Jugoslavia, Ruanda, Sierra Leone etc.) e i tribunali cosiddetti regolari o permanenti (i due dell'Aia, TPI e CPI, più la Corte europea per i diritti dell'uomo) che costituiscono elementi stabili dell'architettura giuridica internazionale.

In una sfera completamente diversa si situano i tribunali di opinione. Si può dubitare della pertinenza di questa denominazione, come si osserverà più avanti. Sia come sia, numerose iniziative di cittadini, senza alcun incarico ufficiale, hanno assunto la veste di processi giu-

5. Su questo caso, veramente speciale, dato che si tratta di tribunale ibrido, nazionale e internazionale, si veda Paula, Thais e Mont'Alverne, Tarin, *L'evoluzione del diritto penale internazionale e il Tribunale speciale per la Sierra Leone: analisi della sua natura giuridica e considerazioni sulla sua giurisprudenza*, in *Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC*, disponibile in <http://mdf.secel.com.br/dmdocuments/THAISeTARIN.pdf>, consultato il 30 gennaio 2015.

diziali al fine di emettere pronunce relative a questioni che mettono in gioco diritti umani fondamentali. Esse si configurano così come una specie di giurisdizione internazionale informale, espressa dalla società civile e non dai poteri costituiti, sprovvista di forza coercitiva, ma con l'ambizione di sensibilizzare l'opinione internazionale e i pubblici poteri in forza del valore morale delle sue sentenze, esse stesse fondate, per di più, sul diritto internazionale vigente.

Il più rappresentativo di questi tribunali è il Tribunale permanente dei popoli (TPP), attivo dal 1979 e oggetto principale di questo studio. La sua fondazione si colloca in un contesto che vale la pena ricordare. Esso trae origine da un'esperienza precedente, davvero "fondativa", che è il Tribunale internazionale contro i crimini di guerra commessi in Vietnam, conosciuto comunemente come Tribunale Russell I⁶, che costituisce la fonte di ispirazione per tutti gli organismi successivi dello stesso tipo. L'impulso venne da Lord Bertrand Russell, filosofo e matematico, premio Nobel per la letteratura nel 1950, che si distinse anche per l'azione civile, specialmente come attivista per le cause della pace e del disarmo. A lui si aggiunse un gruppo prestigioso di componenti, che includeva un altro grande nome del pensiero del ventesimo secolo, Jean Paul Sartre (in un primo tempo restio ma poi convinto dall'influenza di Simon de Beauvoir), che accettò di dirigere le sessioni del Tribunale a Londra nel 1966. I lavori furono ripresi a Stoccolma (1967) e, infine, a Roskilde (Danimarca), nello stesso anno. Era prevista una sessione a Parigi, ma il generale De Gaulle, allora presidente francese, non lo consentì, sebbene lui stesso si opponesse alla politica nordamericana in Vietnam. In una lettera diretta a Sartre spiegò che la sua decisione non limitava per nulla la libertà di espressione, ma argomentava: «Non è certamente a Voi che devo insegnare che tutta la giustizia, nei suoi principi come nella sua applicazione, appartiene esclusivamente allo Stato»⁷. C'è qui un tema di importanza fondamentale su cui sarà necessario ritornare. Nella sua risposta, Sarte stabilì il fondamento della legittimità del Tribunale:

6. Un'analisi accurata si trova in Klinghoffer, A.J. y Klinghoffer, J.A., 2002, pp. 103-162.

7. La lettera del generale De Gaulle, datata 19 aprile 1967, è disponibile on line in <http://bernat.blog.lemonde.fr/2008/06/10/le-tribunal-russell-et-le-proces-du-11-septembre/>, consultato il 29 dicembre 2014.

«Perché noi nominiamo noi stessi? Esattamente perché non lo fa nessuno. Solo i Governi o i popoli potrebbero farlo. Ma i Governi vorrebbero riservarsi la possibilità di commettere crimini senza incorrere nel rischio di essere giudicati; per questo non creerebbero un organismo internazionale abilitato a farlo. In quanto ai popoli, se si esclude la rivoluzione, non nominano tribunali e, quindi, non potrebbero nominarci»⁸.

Sotto un certo aspetto, il primo Tribunale Russell riprende il precedente del Tribunale di Norimberga (Jouve 1981: 670-671; Merle, 1985: 56-59), riferendosi a una tipologia di crimini che include i delitti contro la pace, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine di genocidio⁹. Con la fondamentale differenza che esso sa bene di essere un tribunale che non può esercitare coercizione fisica o decretare sanzioni effettive.

Dopo la morte di Bertrand Russell, un secondo Tribunale con identica struttura fu convocato dal senatore italiano Lelio Basso, che aveva fatto parte della giuria del primo e si era distinto per il suo contributo. Tra il 1973 e il 1976 si svilupparono tre sessioni, a Roma e Bruxelles, dedicate alla denuncia e condanna dei crimini delle diverse dittature militari latinoamericane, specialmente Brasile e Cile, ma anche Bolivia e Uruguay, così come Argentina e altri Paesi centroamericani, che ebbero un forte impatto sulle opinioni pubbliche del subcontinente¹⁰. Il nome di Lelio Basso riapparirà più avanti, legato definitivamente al Tribunale permanente dei popoli: è possibile che il contatto con le atrocità delle dittature latinoamericane gli avesse dato la spinta per l'intuizione e la consapevolezza

8. *Ibidem*. Molte informazioni sul Tribunale Russell, comprese la lista completa dei suoi membri, le esposizioni tecniche e le testimonianze personali, sono disponibili in <http://91ireview.org/Wiki/BertrandRussellTribunal.shtml>, consultato il 29 dicembre 2014. Il discorso inaugurale di Sartre si può leggere in <http://theory.com/existentialism/sartre/crimes.html>, consultato lo stesso giorno.

9. L'espressione "genocidio" è un neologismo usato per la prima volta dal giurista ebreo polacco Raphael Lemkin per descrivere la persecuzione sistematica del nazismo contro gli ebrei: vds. <http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007043>, consultato il 29 dicembre 2014.

10. Lo studio più minuzioso sul Tribunale Russell II è disponibile in un pdf on line in *academia.edu* di Julien Louvrier: [http://www.academia.edu/166082/Le Tribunal Russell II pour l'Amérique latine 1973-1976 Mobiliser les intellectuels pour sensibiliser l'opinion publique internationale](http://www.academia.edu/166082/Le_Tribunal_Russell_II_pour_l'Amérique_latine_1973-1976_Mobiliser_les_intellectuels_pour_sensibiliser_l'opinion_publicque_internationale), consultato il 29 dicembre 2014.

che ci sono Governi in guerra contro i loro popoli e che a questi ultimi bisogna dare voce, molto al di là degli Stati che li dovrebbero rappresentare.

Un cenno meritano anche il Tribunale Russell III, che si riunì a Francoforte nel 1978 su un tema apparentemente locale (le proibizioni professionali nella Repubblica Federale Tedesca), e il Tribunale Russell IV con sede a Rotterdam, fin dal 1980, per denunciare l'“etnocidio” dei popoli amerindi (Jouve, 1981: 671).

In questo contesto di sessioni del Tribunale Russell, è in Portogallo che ebbe luogo nel 1977-78 una iniziativa importante dai caratteri simili: il Tribunale civico Humberto Delgado (generale oppositore del regime, assassinato dalla PIDE, la polizia politica di Salazar), creato per giudicare i crimini della dittatura in Portogallo. Fu un'esperienza breve ma intensa, motivata dall'assenza di procedimenti nei confronti dei responsabili del regime dittatoriale, specialmente la polizia politica. Il tribunale riunì figure prestigiose di democratici¹¹ e adottò una decisione finale intitolata «Giudicare la PIDE, condannare il fascismo».

Poco dopo, nel 1982, si riunì a Rotterdam il Tribunale Russell sulle vicende del Congo, per giudicare i crimini perpetrati durante il regime di Mobutu Sese Seko¹², presidente dello Zaire.

Apparentemente la denominazione “Tribunale Russell” costituiva una sorta di “marchio” utilizzato nelle più diverse circostanze.

Frattanto, nel 1993 si costituì l'IPT (*Indian Independent People's Tribunal*, chiamato anche *Indian People's Tribunal on Environment and Human Rights*)¹³, inserito nella tradizione dei movimenti di base che attraversavano la società indiana, incentrato sulle questioni dei diritti umani e in particolare della giustizia ambientale.

Nel 2000 poi, per iniziativa del *Violence against Women in War Network*, si avviò a Tokio il Tribunale di opinione (in giapponese *minshū hôtei*, cioè tribunale popolare) sulle “donne di conforto”

11. Vds. l'analisi disponibile in <http://www.esquerda.net/artigo/tribunal-c%C3%ADvico-humberto-delgado-uma-experi%C3%A2ncia-breve-1977-1978/28229>, consultato il 28 dicembre 2014. La sentenza completa si può vedere in <http://ephemerajpp.com/2014/01/11/tribunal-civico-humberto-delgado/>, consultato lo stesso giorno.

12. Si veda una breve indicazione in http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Russell_sur_le_Congo, consultato il 29 dicembre 2014.

13. Il relativo sito è www.iptindia.org, consultato il 29 dicembre 2014.

utilizzate nei bordelli militari¹⁴: la finalità era quella di giudicare le responsabilità per il rapimento e la deportazione in massa di donne per mettere le loro prestazioni sessuali a disposizione dei soldati giapponesi nei territori occupati per l'espansionismo nipponico degli anni 1930-40 (questione conosciuta da molto tempo ma sempre passata sotto silenzio, nonostante avesse colpito donne di Corea, Taiwan, Timor Est, Cina e Vietnam).

Una citazione merita ancora la sessione, tenutasi a Berlino nel 2001, del Tribunale dei dritti umani in psichiatria¹⁵, che faceva anch'esso riferimento al Tribunale Russell e che si concluse con un verdetto duplice: il primo, maggioritario, che sostiene l'esistenza di seri abusi contro i diritti umani nella pratica psichiatrica, l'altro, minoritario, che si limita a mettere in guardia su possibili deviazioni nella stessa pratica.

Dagli anni 1998-2000 ai giorni nostri è stato molto attivo il Tribunale latinoamericano dell'acqua, chiamato anche Tribunale centroamericano dell'acqua, con diverse iniziative riguardanti la questione della contaminazione e delle risorse idriche in un certo numero di Paesi della regione. Esso fa riferimento alle sessioni del 1983, a Rotterdam, sulla contaminazione del bacino idrografico del Reno, e del 1992, ad Amsterdam, sui crimini ecologici in vari continenti, e anche al Tribunale dell'acqua a Florianopolis, Brasile, nel 1993 sulla contaminazione mineraria e i prodotti agrotossici¹⁶. Questi documenti latinoamericani per la giustizia ambientale usano l'espressione "tribunale etico" (per segnalarne la natura) e la categoria dell'"ecocidio" (per caratterizzare i crimini ambientali).

L'intervento militare occidentale in Iraq è stato uno degli avvenimenti che ha dato il via a più iniziative sul tipo del tribunale di opinione. Così si è formato un Tribunale mondiale sull'Iraq a partire dal 2003 a Bruxelles, chiamato anche per questa ragione Tribunale

14. Ver Rumiko Nishino, *Le tribunal d'opinion de Tôkyô pour les «femmes de réconfort»*, *Droit et cultures* (on line), 58 I 2009-2, reso disponibile il 1 ottobre 2009, consultato il 29 dicembre 2014. URL: <http://droitcultures.revues.org/2079>.

15. Ver Ian Parker, *Russell Tribunal on Human Rights in Psychiatry & "Geist Gegen Genes"*, *PINS (Psychology in society)*, 2001, 27, 120-122 30 June-2 July 2001, Berlino, disponibile in http://www.pins.org.za/pins27/pins27_article12_Parker.pdf, consultato il 29 dicembre 2014. Vds. anche <http://www.freedom-of-thought.de/rt/accusation.htm>, consultato lo stesso giorno.

16. Vds. <http://tragua.com>, consultato il 29 dicembre 2014, e <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/363/cap18.html>, consultato lo stesso giorno.

di Bruxelles o Tribunale BRussells (giocando con la promiscuità fonetica tra Bruxelles e Russell)¹⁷, a conferma del fatto che il Tribunale Russell continua a essere il riferimento fondamentale. Esso ha tenuto sessioni a Bruxelles e a Istanbul, nel 2004 e nel 2005, dopo aver analizzato il *Project for a New American Century* dei neoconservatori nordamericani e la conseguente aggressione all'Iraq. Una sessione a Lisbona, sempre nel 2005, ha usufruito della collaborazione di diversi giuristi portoghesi¹⁸. Successivamente il Tribunale mondiale sull'Iraq si è trasformato in forum permanente sviluppatosi come rete internazionale di “accademici, intellettuali e attivisti”.

Dal 2007 è attiva in Malaysia una commissione per indagare sui crimini di guerra, chiamata *Kuala Lumpur War Crimes Commission* (KLWCT), conosciuta anche come *Kuala Lumpur War Crimes Tribunal*, che si presenta come alternativa alla Corte penale internazionale, ritenuta inefficace¹⁹. Lo presiede l'ex primo ministro della Malaysia, Mahatir Mohamad. Esso ha condannato nel 2011 l'intervento in Iraq, attribuendone la responsabilità personale al presidente americano Bush e al primo ministro inglese Blair, e nel 2013 il genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato d'Israele.

Di nuovo a Bruxelles si è riunito nel 2008, per iniziativa del Coordinamento delle ONG per i diritti del bambino, il Tribunale di opinione sulla detenzione di bambini stranieri in centri chiusi in Belgio²⁰. Il verdetto ha condannato simbolicamente lo Stato belga per inadempienza degli accordi internazionali al riguardo.

Nonostante la distanza di tempo rispetto ai fatti, nel 2009 si è riunito a Parigi il Tribunale di opinione sull'utilizzazione dell'“erbicida arancio”²¹ (o “agente arancio”), nome col quale si identifica un potente defoliante chimico ricavato dalla miscela di due forti erbicidi, utilizzato dai nordamericani nella guerra in Vietnam, il cui

17. Vds. il sito www.brusselstribunal.org, consultato il 30 dicembre 2014.

18. Documentazione disponibile su <http://tribunaliraque.info/pagina/ap-tmi/o-que-e.html>, consultato il 30 dicembre 2014.

19. Vds. il relativo sito criminalisewar.org, consultato il 30 dicembre 2014.

20. Riferimenti in <http://www.lacode.be/tribunal-d-opinion-sur-la.html>, consultato il 29 dicembre 2014.

21. Sul Tribunale vds. <http://www.mondialisation.ca/agent-orange-le-tribunal-international-d-opinion-de-paris-condamne-les-tats-unis-et-les-firmes-tasuniennes/13667?print=1>, consultato il 29 dicembre 2014. Più informazioni in <http://www.history.com/topics/vietnam-war/agent-orange>, consultato lo stesso giorno.

impatto si fa ancora sentire. In quanto arma chimica con effetti devastanti tale defoliante è proibito dalle convenzioni internazionali. La sentenza del Tribunale ha condannato il Governo nordamericano, ma anche le ditte produttrici dell'erbicida, particolarmente la Monsanto e la Dow Chemical.

Uno dei tribunali d'opinione più rappresentativi è il Tribunale Russell sulla Palestina²², che ha tenuto sessioni dal 2010 al 2013 a Barcellona, Londra, Città del Capo e New York e, più di recente, una sessione straordinaria (settembre 2014) a Bruxelles, sulle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele nella Striscia di Gaza. Il suo obiettivo, come regola generale, non è tanto la condanna di Israele (sono arcinote le violazioni israeliane del diritto internazionale), ma la dimostrazione delle responsabilità delle istanze che obiettivamente appoggiano Israele nella sua pratica di violazione del diritto internazionale. Il Tribunale ha definito la situazione in Israele analoga a quella del regime sudafricano ai tempi dell'*apartheid* e ha introdotto la categoria del "sociocidio" per caratterizzare l'attentato all'identità palestinese.

Nel settembre 2014 è stata, poi, pubblicata la relazione di Venezia di una sessione di un Tribunale informale, di natura poco esplicita e persino incerta (anch'esso rivendicante la tradizione di Bertrand Russell), sulla situazione in Ucraina²³, conclusasi con la condanna del presidente nordamericano Obama, del presidente ucraino Poroshenko, della NATO e della Commissione europea, accusati di crimini di guerra praticati nell'Est del Paese.

Oltre a questa serie di iniziative effettivamente realizzate, hanno fatto notizia diversi appelli per la costituzione di tribunali di opinione su questioni varie sul modello Russell. Per esempio, a Parigi, nel 2010, è stato diffuso un appello per costituire un tribunale mondiale sul clima e la biodiversità²⁴, basato sulla frustrazione prodotta dalle grandi conferenze internazionali sul tema. L'anno seguente è stata resa pubblica una petizione i cui firmatari reclamano un

22. Sufficiente informazione disponibile in <http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/>, consultato il 29 dicembre 2014.

23. Notizia in <http://rt.com/news/187584-russell-tribunal-obama-ukraine/>, consultato il 29 dicembre 2014.

24. Vds. notizia in http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/10/27/pour-un-tribunal-mondial-d-opinion-pour-le-climat-et-la-biodiversite_1431693_3232.html, consultato il 30 dicembre 2014.

tribunale di opinione che giudichi i crimini nucleari, focalizzando l'attenzione sull'attività nucleare civile²⁵, a partire dalle tragedie di Chernobyl e Fukushima.

Tokio, Kuala Lumpur, Bruxelles, Roma, Parigi, Florianópolis, Rotterdam, Amsterdam, Lisbona, Venezia, Città del Capo, New York, Londra, Stoccolma, Roskilde, Francoforte, Berlino, Istanbul, NewDelhi, San José de Costa Rica, L'Aia: città di tre continenti mostrano la diffusione geografica e culturale di eventi i cui organizzatori propongono molte formule come tribunali, tribunali di opinione, tribunali di cittadini, tribunali internazionali, tribunali etici, tribunali di coscienza²⁶... Senza dubbio, ben oltre la diffusione geografica e la varietà di indicazioni, li caratterizzano alcuni elementi comuni: sono iniziative della società civile; sono processi condivisi che includono intellettuali e attivisti; basano le loro fondamenta sul piano tecnico su norme vigenti che arrivano dalla comunità delle nazioni; cercano di compensare insufficienze del diritto internazionale o della sua applicazione; denunciano e condannano i crimini più gravi contro esseri umani e contro popoli; generalmente hanno un'evidente impronta ideologica di ispirazione antimperialista e anticolonialista; sono portatori di cause che favoriscono l'emancipazione; utilizzano analogie con i procedimenti giudiziari per rappresentare le proprie conclusioni; rivolgono lo sguardo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e attraverso questa ai poteri costituiti.

Il Tribunale permanente dei popoli (1979-2014)

Nel contesto che abbiamo analizzato ha un rilievo speciale il Tribunale permanente dei popoli (TPP).

Ricapitoliamo, in linee generali, le sue principali coordinate. Lelio Basso, senatore della Sinistra indipendente italiana, uomo di

25. Come si può vedere in <http://www.rene-balme.org/24h00/spip.php?article1358>, consultato il 30 dicembre 2014.

26. Molto diversi da questi casi sono i cosiddetti "tribunali popolari", promotori di sentenze sommarie e a volte di esecuzioni sommarie con il risultato di una vera perversione della giustizia, come quelli istituiti dalle Brigate Rosse in Italia per esempio con la condanna di Aldo Moro o che sono stati promossi, per esempio in Angola, dai Governi in periodi di instabilità (vds. <http://www.casa-commun.org/cc/visualizador?pasta=04308.001.017>, consultato il 27 gennaio 2015).

statura politica inusuale, aveva fatto parte, come abbiamo visto, della giuria del Tribunale Russell I ed era stato l'anima del Tribunale Russell II. Venuto a mancare nel 1978, lasciò incompleto un progetto che comprendeva tre istituzioni: la Fondazione Lelio Basso, la Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli e il Tribunale permanente dei popoli. La Fondazione esiste ancora oggi con sede a Roma; la Lega, creata nel 1976, è durata nel tempo con azioni meritorie, ma negli ultimi anni del ventesimo secolo i suoi membri si sono dispersi in altre diverse cause; il Tribunale, dopo la morte di Basso, è stato costituito nel 1979 a Bologna, avendo come primo presidente François Rigaux, eminente giurista belga, professore dell'Università cattolica di Lovanio²⁷, e come segretario generale Gianni Tognoni, medico di Milano, professionalmente legato alle politiche della salute.

Questo insieme di istituzioni faceva riferimento a una specie di *magna carta*: la Dichiarazione internazionale dei diritti dei popoli²⁸, proclamata da Lelio Basso ad Algeri, il 4 luglio del 1976, giorno simbolico nel quale si compivano 200 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. La dichiarazione di Algeri, documento ancorato ai valori che emergevano in quell'epoca, si caratterizzava per alcune linee fondamentali: considerava i popoli come soggetto collettivo di diritti, in linea con la stessa impostazione delle Nazioni Unite, integrando in questo modo la visione corrente sui diritti umani; avvicinava un nuovo tipo di diritti recentemente riconosciuti, chiamati di "terza generazione" (oltre i diritti civico-politici e quelli economico-sociali), come il diritto dei popoli all'esistenza, all'identità culturale, all'autodeterminazione politica ed economica, il diritto al progresso scientifico in quanto patrimonio comune dell'umanità, il diritto alla protezione dell'ambiente e all'accesso alle risorse comuni del pianeta e i diritti delle minoranze. Oltre a ciò, lo spirito della Dichiarazione si collocava pienamente in sintonia con il tema della rivendicazione di un "nuovo ordine politico ed economico internazionale", allora presente con insistenza nel discorso politico dei leader del Terzo Mondo e della sinistra europea, per di più assunto dalle istituzioni multilaterali.

27. François Rigaux è morto nel dicembre 2013; gli era già succeduto come presidente del TPP Salvatore Senese e più tardi Franco Ippolito, giuristi italiani.

28. Il testo integrale della dichiarazione (nota anche come Carta di Algeri) può leggersi in www.tribunalepermanentedepopoli.fondazionebasso.it.

Ricordato brevemente l'ambito circostanziale e l'ambiente ideologico che portarono alla creazione del Tribunale permanente dei popoli (nel seguito TPP), vediamo adesso la sua caratterizzazione.

Prima di tutto, è un tribunale *permanente*. La generalità delle altre esperienze congeneri si traduceva – come abbiamo visto – nell'attività di tribunali di opinione che si occupavano di problemi specifici e di casi particolari, delimitati geograficamente e di natura circoscritta. Al contrario, il TPP esiste da 35 anni (dal 1979 al 2014), si proietta durevolmente nel tempo e accoglie un gran numero di situazioni, aperto com'è alla varietà di processi che gli vengono proposti. Da ciò l'appropriatezza di considerarsi “permanente”, dato che lavora su temi di lunga durata e ha una costante disponibilità a occuparsi delle doglianze di coloro che patiscono violazioni dei diritti fondamentali.

In secondo luogo è un tribunale *internazionale*, per molti elementi: *a)* la composizione (basta vedere che i membri della giuria sono personalità che arrivano da 29 diversi Paesi); *b)* i suoi temi, che toccano molteplici questioni sensibili della politica mondiale e avvicinano casi che – anche quando sono locali – hanno un impatto che va oltre le frontiere; *c)* il costante riferimento al diritto internazionale, così come ai diritti umani e dei popoli, portatori di valori universali; *d)* la sua ambizione di influenzare l'opinione pubblica internazionale, i centri di decisione globale e le istanze della società delle nazioni.

In terzo luogo, è *un tribunale dei popoli* (indipendentemente dalla nota ambiguità del termine “popolo”). Lelio Basso aveva rifiutato la definizione di “tribunale dei cittadini”, per una possibile connotazione “borghese”, preferendo, appunto, quella di “tribunale dei popoli” (Klinghoffer, A.J. y Klinghoffer, J.A. 2002: 164). Si può dire che il soggetto del diritto privilegiato dal TPP è un soggetto collettivo: quel popolo, quella comunità umana, quella società nel suo insieme. È ovvio che i diritti umani sono in prima linea nella sua agenda, ma secondo il suo statuto, «il Tribunale non è competente a pronunciarsi su casi particolari di individui singoli, a meno che non esista una relazione con la violazione del diritto dei popoli»²⁹. Ciò in consonanza con la Dichiarazione di Algeri (Dichiarazione universale dei diritti dei popoli) e con la denominazione della Lega

29. Articolo 1 dello Statuto del TPP, il cui testo integrale può leggersi in www.tribunalepermanentedepopoli.fondazionebasso.it.

internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli. In un contesto in cui convenzionalmente gli Stati sono considerati soggetti unici del diritto internazionale, il TPP rompe questa concezione e afferma la prerogative dei popoli di essere, essi stessi, soggetti del diritto internazionale, di modo che si possano proporre come interlocutori di giurisdizioni internazionali.

In quarto luogo, il TPP ha un funzionamento simile a quello di un *tribunale*. Muovendosi «dai principi di Norimberga»³⁰, i suoi Statuti e il suo operato prevedono una serie di modalità ispirate ai processi giudiziari: ricevuto un “esposto”, questo può essere archiviato (in caso di infondatezza) o accettato per istruire l’indagine; un processo ampiamente partecipato porta a un approfondimento delle situazioni, all’identificazione delle violazioni del diritto internazionale, all’individuazione dei testimoni, all’ascolto di periti, all’elaborazione delle deposizioni; le sessioni pubbliche sono tenute da una giuria; gli accusati sono invitati a comparire e a presentare la propria versione dei fatti (cosa, peraltro, che accade raramente); la giuria si riunisce a porte chiuse e pronuncia una sentenza definitiva contro cui non è ammesso ricorso; la sentenza viene pubblicata e inviata «alle Nazioni Unite, agli organismi internazionali competenti, ai Governi e alla stampa». Il fondamento giuridico della decisione si rifà rigorosamente al diritto internazionale vigente e il formalismo delle sessioni pubbliche riproduce il modello di un’udienza di tribunale. Più avanti si discuterà su tale analogia con il processo giudiziario.

In quinto luogo, anche la *composizione della giuria* è regolata dallo statuto, prevedendo, per una sentenza valida, la presenza di almeno sette membri. I componenti attuali³¹, cooptati dalla struttura centrale, sono in totale 71, provenienti, come abbiamo visto, da 29 Paesi diversi, e sono convocati caso per caso per le sessioni del TPP. Durante i 35 anni di attività molte altre personalità, alcune riconosciute a livello mondiale, hanno fatto parte di questo corpo di giudici. Predominano i giuristi e gli accademici, a fianco di studiosi, scrittori e artisti affermati, governanti ed ex governanti, membri con esperienza in organismi internazionali, alcuni premi Nobel e personalità riconosciute dei movimenti sociali.

30. *Ibidem*. I punti che seguono fanno sempre riferimento a questi Statuti.

31. La lista attuale si può trovare al seguente link: www.internazionalelelibasso.it/?pageId=215, consultato il 3 gennaio 2015.

Infine, in sesto luogo, un accenno al *finanziamento* delle attività del TPP. Le attività di gestione corrente del segretariato ricevono l'appoggio logistico e operativo della Fondazione internazionale Lelio Basso, mentre i costi per la realizzazione delle sessioni pubbliche sono supportati da sponsor, contattati a tal fine dal segretariato del Tribunale, e dai soggetti interessati alla presentazione del processo.

Le sentenze del TPP

Le cause proposte al Tribunale sono state affrontate attraverso una quarantina di sessioni, realizzate in diverse città dei vari continenti, e le rispettive sentenze costituiscono un importante coacervo di documentazione giuridica, politica e di ricostruzione di fatti³². Essendo impossibile analizzare qui i contenuti di ciascuna sentenza del TPP, si abbozza una sistematizzazione delle aree tematiche accolte³³.

Una prima area riguarda le *situazioni residuali di decolonizzazione mal risolte*, nei casi del Sahara Occidentale, ex colonia spagnola annessa dal Marocco, dell'Eritrea, ex colonia italiana annessa dall'Etiopia, e di Timor Est, ex colonia portoghese annessa dall'Indonesia, affrontate in sessioni realizzate rispettivamente a Bruxelles (1979), Milano (1980) e Lisbona (1981). Si trattava di situazioni tipiche in cui era in gioco il principio di autodeterminazione dei popoli, d'accordo con le norme della comunità internazionale, e i processi furono promossi dai movimenti di liberazione riconosciuti come tali: il Fronte Polisario, il Fronte popolare di liberazione dell'Eritrea e il FRETILIN. Sulla stessa linea, si giudicò la situazione di Porto Rico, a Barcellona, nel 1989.

Un'altra serie di sentenze si riferisce alle *violazioni dei diritti delle minoranze*, uno dei temi già menzionati nella Dichiarazione di Algeri e negli Statuti del TPP. Si giudicò il regime delle Filippine e la violazione dei diritti del popolo Bangsa Moro (Amberes, 1980); un'altra sentenza condannò lo storico genocidio degli Armeni (Pa-

32. Le sentenze relative agli anni 1979-1998 sono raccolte nel libro Tognoni, Gianni (a cura di), 1998. Per le altre, si veda il sito www.internazionaleleliobasso.it/?cat=15, consultato il 3 gennaio 2015.

33. Una sistematizzazione alternativa a quella qui proposta può trovarsi in Klinghoffer, A.J. y Klinghoffer, J.A. 2002: 165- 181.

rigi, 1984); i diritti delle comunità indigene dell'Amazzonia brasiliana furono oggetto di una sessione (Parigi, 1990); si giudicarono poi le violazioni dei diritti del popolo del Tibet (Strasburgo, 1992); i diritti del popolo Tamil dello Sri Lanka, successivamente messo a tacere dall'azione militare, furono invece trattati in due sessioni (Dublino, 2010, e Bremen, 2013).

Il TPP ha affrontato anche processi relativi a *regimi oppressori delle proprie popolazioni*, sia nell'ambito di dittature militari, sia attraverso la negazione sistematica dello Stato di diritto. È il caso della sessione che condannò la Giunta militare argentina (Ginevra, 1980); poco dopo fu giudicato il carattere repressivo del regime del Salvador (Città del Messico, 1981); l'anno seguente fu condannato il regime del presidente Mobutu nello Zaire (Rotterdam, 1982); successivamente vi fu il processo al potere in Guatemala (Madrid, 1983); il regime delle Filippine, che era già stato giudicato nella sessione relativa al popolo Bangsa-Moro, fu oggetto di una nuova sentenza di condanna (Aia, 2007).

Alcune sessioni del Tribunale si concentrarono in particolare sulle *violazioni dei diritti umani* in diverse società, a cominciare dall'America Latina (Bogotá, 1991), specificamente contro «l'impunità sui crimini di lesa umanità»; si giudicarono anche le restrizioni al diritto d'asilo in Europa (Berlino, 1994); il caso speciale di violazioni dei diritti dei bambini e dei minori nel mondo fu trattato in un processo che si realizzò in tre città (Trento, Macerata, Napoli, 1995); lo stesso tema dei diritti di bambini e adolescenti nella società brasiliana fu oggetto di un processo (San Paolo, 1999); una sessione (Parigi, 2004) fu dedicata alla violazione dei diritti umani in Algeria nel periodo dal 1992 al 2004.

In diverse occasioni il TPP si è pronunciato sulle *situazioni di conflitto armato* in cui erano violati i diritti fondamentali dei popoli. In primo luogo, l'intervento sovietico in Afghanistan fu qualificato come "aggressione" che contraddiceva le regole della comunità internazionale e l'URSS fu così condannata (in due sessioni: Stoccolma, 1981 e Parigi, 1982); allo stesso modo, i crimini contro l'umanità perpetrati nei conflitti della ex Jugoslavia furono affrontati in due sessioni del Tribunale (Berna, 1995, e Barcellona, lo stesso anno); in precedenza vi era già stata una pronuncia di condanna delle aggressioni militari statunitensi contro il regime sandinista del Nicaragua (Bruxelles, 1984); inoltre, si può inserire in quest'area un caso storico e speciale: quello dell'invasione dell'America e della

negazione dei diritti dei popoli amerindi, analizzato cinquecento anni dopo l'arrivo di Colombo in quel continente (Padova e Venezia, 1992); infine, in previsione della imminente aggressione contro l'Iraq del 2003 ("guerra preventiva"), il TPP organizzò una sessione su "il diritto internazionale e le nuove guerre" (Roma, 2002).

Un capitolo specifico delle sentenze del TPP è quello relativo ai *crimini ambientali* di particolare gravità, che rappresentarono attentati di grande dimensione ai diritti umani alla vita, alla salute e a un ambiente sostenibile. Questi furono i casi dell'incidente dell'industria chimica dell'impresa Union Carbide a Bophal, in India, nel 1984, causato da una fuga di gas che provocò la morte di migliaia di persone e conseguenze a livello di salute per altre centinaia di migliaia (sessioni sui rischi industriali e diritti umani, Bophal, 1992, e Londra, 1994); così come l'incidente nucleare di Chernobyl accaduto nel 1986, giudicato in una sessione dieci anni più tardi (Vienna, 1996).

Più recentemente, nell'agenda del TPP è divenuta rilevante la problematica delle *politiche economiche* degli organismi multilaterali e dell'azione delle grandi *imprese multinazionali* nella misura in cui vulnerano i diritti dei popoli, arrivando quindi a toccare le cause profonde della violenza strutturale che colpisce le nostre società. Le politiche macroeconomiche del Fondo monetario e della Banca mondiale furono oggetto di due importanti sessioni (Berlino, 1988 e Madrid, 1994), con un giudizio severo sull'operato di tali istituzioni; le imprese produttrici di abbigliamento furono condannate per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, fondamentalmente attraverso la subcontrattazione di imprese nei Paesi più poveri (Bruxelles, 1998); l'impresa petrolifera Elf-Aquitaine fu giudicata per le proprie attività criminali nel continente africano (Parigi, 1999); il ruolo delle multinazionali, in generale, fu tema di una sessione del TPP (Warwick, 2000); il caso specifico della violazione dei diritti umani da parte di multinazionali in Colombia fu ampiamente giudicato (dal 2006 al 2008); inoltre, l'operato dell'Unione europea e delle multinazionali nel continente latinoamericano fu esaminato e condannato (Madrid, 2010) per la violazione di diritti spesso dimenticati, come il diritto alla terra, il diritto alla sovranità alimentare, il diritto alla salute pubblica, il diritto all'ambiente, e così via; le imprese multinazionali del settore agrochimico furono oggetto di un processo specifico (Bangalore, 2011); infine, una serie di udienze in diverse città messicane culminò con una sessione finale a Città

del Messico, nel 2014, su «libero commercio, violenza, impunità e diritti dei popoli del Messico».

Ora che si è tratteggiata la caratterizzazione del Tribunale permanente dei popoli e sono stati sistematizzati i contenuti della sua giurisdizione³⁴, è possibile procedere con l'analisi delle questioni di fondo stimulate dalle osservazioni precedenti, affrontando i temi della legittimità e delle funzioni del TPP, così come la sua relazione con il diritto internazionale.

Qual è la legittimità del TPP?

Si è citata prima la massima di De Gaulle: «Ogni giustizia, nel suo principio come nella sua esecuzione, appartiene esclusivamente allo Stato». La teoria classica è molto chiara al riguardo, nella misura in cui considera l'applicazione della giustizia come funzione della sovranità, all'interno dello Stato di diritto basato sulla celebre divisione dei poteri secondo cui i poteri legislativo e giudiziario sono pilastri dello Stato sovrano, escludendo quindi dalla sua sfera qualsiasi autorità non pubblica. Per tale ragione, l'attività del tribunale di opinione dovrebbe risultare priva di legittimità. Con l'aggravante, secondo i critici, di inscenare una simulazione di giustizia senza alcun mandato specifico, al servizio di una lotta politica condotta *ad hoc* per motivazioni ideologiche. Il già citato sociologo Marcel Merle ricorre addirittura ad aspre espressioni critiche, denunciando «il simulacro di giustizia a fini propagandistici» (Merle, 1985: 85). La composizione del tribunale sarebbe «un po' elitaria, invece che democratica, con giurie autonimate, [...] selezionate più per le proprie preferenze ideologiche che per la propria rettitudine legale» (Klinghoffer, A.J. e Klinghoffer, J.A. 2002: 7). Politicizzando la presunta applicazione del diritto, il tribunale di opinione sovvertirebbe l'idea stessa di

34. Il TPP si è ovviamente interessato ad altri casi e altre cause che in qualche modo lo interpellavano, ma che non sono diventati oggetto di alcuna udienza. Il problema del popolo kurdo, considerato da molti come una nazione senza Stato, è stato preso in considerazione, ma la sua analisi è stata bloccata per circostanze che hanno portato all'interruzione dei contatti. Allo stesso modo, la questione dei diritti del popolo della Palestina è stata promossa insistentemente, malgrado le difficoltà causate dalle divisioni tra i nazionalisti palestinesi e, drammaticamente, dall'omicidio di tre suoi interlocutori di alto livello.

giustizia, giacché starebbe rinunciando al principio di imparzialità come preconditione per la purezza della decisione. In questo senso, la “sentenza” peccherebbe inevitabilmente di mancanza di indipendenza, e il processo non sarebbe altro che un assemblaggio di pezzi finalizzato a portare alla conclusione desiderata. L’“accusato” sarebbe previamente “condannato” e l’udienza del “tribunale” sarebbe un mero procedimento teatrale con fini propagandistici.

Tali ragionamenti critici devono essere presi sul serio e, con la loro veemenza, mettono in discussione l’operato dei tribunali di opinione. Se si seguissero alla lettera e si portassero alle estreme conseguenze, delegittimerebbero queste iniziative, togliendovi credibilità e perfino rispettabilità.

È, peraltro, possibile una riflessione sui tribunali di opinione, e in particolare sul TPP, che prenda in considerazione la sua configurazione reale e che riconsideri le fonti della sua legittimazione. In tal senso, si potrà argomentare che la sua natura è “paragiudiziaria” e che la sua legittimità si basa al contempo su imperativi di coscienza, sul riferimento al diritto internazionale vigente e sull’ampia partecipazione di testimoni per determinare i fatti in cui si concretano violazioni flagranti dei diritti umani e dei diritti dei popoli. Andiamo per punti.

Prima di tutto, la natura “paragiudiziaria”. Si ricorre a questa espressione in analogia con un altro termine che è entrato a far parte del vocabolario degli studi di relazioni internazionali: la “paradiplomazia”. Tradizionalmente, anche l’azione diplomatica era considerata funzione della sovranità e come tale, di competenza esclusiva degli Stati. Tuttavia, attualmente sono sempre più i soggetti diversi dai poteri centrali che sviluppano relazioni esterne che si avvicinano al concetto di diplomazia, come le manifestazione di interessi e di cooperazione esercitate da città, regioni, imprese, fondazioni, organizzazioni non governative, associazioni diverse... L’insieme di queste attività è stato definito da alcuni autori “paradiplomazia”³⁵. Allo stesso modo, il carattere “paragiudiziario” può essere attribuito a eventi che non appartengono alla sfera dei poteri pubblici, ma che vantano un formalismo analogo a quello dei tribunali ufficiali e seguono procedimenti ispirati a quelli delle istanze giuridiche sia na-

35. Si veda per esempio Miguel Santos Neves, *Paradiplomacia, regiões do conhecimento e a consolidação do ‘soft power’*, in JANUS.NET, *e-journal of International Relations*, vol. 1, n. 1 (Otoño 2010), pp 12-32.

zionali sia internazionali. Come si è ampiamente evidenziato sin qui, sono state numerose le iniziative che hanno usato questo paradigma “paragiudiziario”, dalle commissioni internazionali d’inchiesta ai tribunali di opinione. Nel caso del TPP i procedimenti in precedenza descritti giustificano l’analogia qui richiamata. Dall’accusa alla sentenza, passando attraverso l’istruzione dell’indagine, l’ammissione del contraddittorio, l’ascolto dei testimoni e delle informazioni dei periti, il riferimento alle norme giuridiche vigenti, si stabilisce una somiglianza con i processi giudiziari, dando così una forza simbolica e morale ai verdetti. Come si è visto, tutto ciò si dà con la piena coscienza che la denominazione di “tribunale” è meramente analogica, quasi metaforica, così come si sa che la decisione è sprovvista di qualsiasi potere coercitivo. In una parola, si situa nel campo del “paragiudiziario”. L’espressione “paragiudiziario” ha il vantaggio di riferirsi implicitamente a una certa ambivalenza presente nel concetto di giustizia. La giustizia è, da una parte, l’applicazione della norma giuridica, e in tal senso si dice che i tribunali fanno giustizia. Ma la giustizia è anche un valore etico e sociale, un’ambizione di equità nelle relazioni tra gli esseri umani, e in quest’accezione la giustizia è qualcosa di programmatico con visione al futuro. I tribunali di opinione si situano in qualche modo al confine tra questi due concetti: da un lato si avvicinano al procedimento giuridico e alla legislazione codificata, dall’altro sono casse di risonanza dell’aspirazione di giustizia che attraversa positivamente le società.

Dal momento che questa è la sua natura, rimane aperto il problema della sua legittimità. Rispetto a ciò, si può affermare che la legittimità del TPP è basata sul diritto democratico fondamentale della libertà di opinione e di espressione del pensiero, e si fonda, prima di tutto, sull’impatto sulle coscienze. Di fronte alle innumerevoli violazioni dei diritti dei popoli, di fronte all’impunità dei responsabili, di fronte alle omissioni delle istanze giuridiche sia nazionali che internazionali, è naturale che si faccia sentire, come un grido, la coscienza di quanti reagiscono contro tali situazioni. Diciamo che l’autorità etica interviene in supplenza dell’inadempienza dell’autorità giuridica, cercando di riprodurre il suo ambito d’azione, come se si situasse a “livello post convenzionale” (per usare l’espressione divulgata da Lawrence Kohlberg³⁶), nel senso

36. Si veda Kohlberg, Lawrence (1981).

che la norma è perfettamente superata dalla comprensione di valori. Per qualche ragione troviamo nel cammino espressioni come “tribunale etico” o “tribunale di coscienza”, che traducono questo registro ambivalente in cui si incrociano dimensione giuridica e assiologica, a margine delle “ragioni di Stato” o delle convenienze delle giurisdizioni internazionali.

Tale legittimità è inoltre rafforzata da una componente delle sessioni del TPP: l’iniziativa della società civile e, ancor di più, l’ampia partecipazione di numerose istituzioni di base che collaborano nella ricostruzione e determinazione dei fatti, nella testimonianza delle situazioni vissute, nella denuncia delle violazioni dei diritti. In questo modo si organizza una ricostruzione dei fatti che rappresenta un antidoto contro qualsiasi tentazione di arbitrarietà, e al contempo si assicura il radicamento nella realtà sociale, che è dove si sente più forte il grido delle vittime. Un esempio tra i molti: la sentenza del TPP relativa ai crimini sociali e ambientali nell’Amazzonia brasiliana fa un inventario di ben 26 organizzazioni locali che hanno promosso l’accusa e hanno sostenuto l’argomentazione di tutto il processo³⁷ della sessione organizzata a Parigi il 16 ottobre del 1990. Si costruisce così una specie di legittimità di esercizio di cittadinanza, proveniente da percezioni collettive basate su sentimenti condivisi e soprattutto su una realtà verificabile, mentre al contempo si dà voce a quanti non ne hanno. La relazione coi movimenti sociali permette di attribuire al TPP una qualità di contropotere che si afferma, nell’ambito dei principi democratici, di fronte a poteri stabiliti,

37. Si tratta di: Centro dos Trabalhadores da Amazônia, Associação Brasileira de Reforma Agrária, Associação dos Geógrafos Brasileiros, Instituto de Apoio Jurídico Popular, Instituto Vianei, Conselho Indigenista Missionário, Comissão Pró-Índio, Campanha Nacional para a Defesa e o Desenvolvimento da Amazônia, OIKOS, Salve a Amazônia, Fase (Nacional), Amigos da Terra (Rio Grande do Sul), IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais), Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, Sociedade Parense para a Defesa dos Direitos Humanos, UNI (União das Nações Indígenas), CPT (Comissão Pastoral da Terra), Campanha Nacional pela Reforma Agrária, Campanha Nacional dos Seringueiros, CEDI (Centro Ecuménico de Documentação e Informação, IAMA (Instituto de Antropologia e Meio Ambiente), MAGUTA (Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões, NDI (Núcleo de Direitos Indígenas), CTI (Centro de Trabalho Indigenista), INESC (Instituto de Estudos Sócio-Econômicos) e CUT (Central Única dos Trabalhadores). In Tognoni (a cura di) (1998), p.358.

che sono anche aiutati a legittimare il proprio operato, giacché in qualsiasi società è sana e auspicabile l'esistenza di contropoteri e la loro azione non deve essere considerata un abuso, dal momento che essi funzionano come fattore di equilibrio e contrappeso, come precauzione contro la patologia della "verità ufficiale" o del pensiero unico.

Il TPP gode anche di un altro tipo di legittimità, che è raggiunta, per così dire, *a posteriori*. Il fatto che, in generale, tutte le sue risoluzioni ricevano successivamente il riconoscimento della comunità internazionale può significare una specie di ratifica di per sé legittimante. È sufficiente vedere i processi di cui si è occupato il Tribunale, come ad esempio quelli del Sahara Occidentale, dell'Eritrea o di Timor Est, per concludere che i diritti in essi invocati sono stati ampiamente confermati. Questo sguardo retrospettivo getta nuova luce sull'insieme delle sentenze, riconoscendo loro pertinenza, opportunità e consistenza, sia giuridica che politica.

In ultimo, alla legittimazione del TPP concorre senz'altro l'imparzialità delle sue decisioni. Esso ha condannato tanto le aggressioni statunitensi contro il regime sandinista in Nicaragua quanto l'invasione dell'Afghanistan da parte delle truppe dell'URSS. Ha condannato sia i crimini sociali e ambientali di Bophal in India, sia quelli di Chernobyl nell'Ucraina sovietica. Contro il sospetto di parteggiamento ideologico, il riferimento ai diritti dei popoli è diventato garanzia di indipendenza e, pertanto, di credibilità.

Il TPP e il diritto internazionale

Nel quadro della prospettiva "paragiudiziaria" in precedenza descritta, le decisioni del Tribunale permanente dei popoli si rifanno sempre, com'è logico, alle norme giuridiche vigenti. Il TPP ricorre all'ampia e multiforme codificazione delle regole che salvaguardano i diritti umani e i diritti dei popoli e che regolano i ruoli degli agenti politici ed economici internazionalizzati, così come le relazioni dei membri della comunità internazionale. A disposizione del TPP esiste un coacervo legislativo e contrattuale, prodotto di sedimentazione e maturazione nel corso dei secoli, a cui il Tribunale ricorre come riferimento di base.

Un esempio è particolarmente paradigmatico: la risoluzione relativa ai diritti sociali e ambientali nell'Amazzonia brasiliana, pro-

cesso affrontato nell'ottobre del 1990³⁸. La sentenza pronunciata in tale occasione ne elenca i riferimenti giuridici, a cominciare dalla Costituzione brasiliana e da più di 40 norme della legislazione nazionale, a cui si sommano 24 documenti di diritto internazionale: dichiarazioni, convenzioni, patti, risoluzioni e trattati internazionali pertinenti. Il rigore nel fondare le proprie decisioni nel diritto positivo (emanato tanto dai poteri legislativi nazionali come dalla comunità internazionale, o contrattualizzato attraverso trattati tra gli Stati, così come la giurisprudenza di altre istanze) è una regola presente in ciascun verdetto del TPP.

Tuttavia, il TPP non si limita a riprodurre i processi degli organi giurisdizionali esistenti ma gioca, rispetto a questi, una funzione di sostituzione e complementarietà. Ad esempio, la decisione relativa ai crimini nella ex Jugoslavia, assunta nella sessione di Berna del 1995, dichiara esplicitamente:

«Affermandosi come erede del Tribunale internazionale sui crimini di guerra americani in Vietnam e del Tribunale Russell II sull'America Latina, il Tribunale permanente dei popoli assume una funzione di supplenza, a causa della carenza e inadeguatezza degli attuali tribunali internazionali, e dell'impossibilità per i popoli, gli individui, e le diverse ONG di accedere a tali tribunali, abilitati esclusivamente per giudicare i conflitti tra Stati o a partire da un mandato strettamente regolamentato»³⁹.

Tale necessità è particolarmente sentita nell'ambito delle politiche e delle attività economiche, che stanno al di fuori della competenza delle giurisdizioni internazionali, malgrado la loro rilevanza umana e sociale. Per questo, si può affermare che la pratica del TPP pretende di colmare un vuoto, esercitando una funzione sussidiaria: «I tribunali di opinione giocarono un ruolo rilevante dalla fine della Seconda guerra mondiale nella sfida per illuminare le carenze storiche e geografiche della persistente selettività del diritto penale internazionale» (Feirstein, 2013: 118).

Un'altra caratteristica delle sentenze del TPP riguarda l'interpretazione della funzione del giudicare. Più che punire, che in ogni

38. Disponibile al link: www.internazionaleleliobasso.it/wp-content/uploads/1990/10/Amazzonia-brasiliana_TPP_it.pdf, consultato il 13 gennaio 2015.

39. Si veda www.internazionaleleliobasso.it/wp-content/uploads/1995/02/ExYugoslavia_I_TPP_it.pdf, consultato il 13 gennaio 2015.

caso non sarebbe possibile data l'assenza del potere di coercizione, il TPP privilegia, rispetto alla funzione penale, la sensibilizzazione sulla violazione dei diritti e, riconoscendo il ruolo dei popoli, la potenzialità delle loro energie liberatrici. Il campo giuridico pare così ricondotto alla sua originaria vocazione:

«Si recupera il ruolo originario attribuito al diritto che, invece di essere strumento di controllo, agisce come strumento di liberazione da tutte le forme di dominazione, esclusione, negazione. Anche i 'giudici' si lasciano alle spalle il ruolo tradizionale di giudicanti, superando la dimensione penale e punitiva del diritto, per convertirsi in accompagnatori, il cui ruolo è quello di guidare l'interpretazione dei fatti per la ricostruzione della verità che legittima le accuse e le difese» (Fraudatario e Tognoni, 2013: 5)⁴⁰.

Le attività del TPP assumono quindi il carattere di allerta preventiva rispetto al calpestio di diritti collettivi, al fine di colmare lacune e di anticipare norme che potrebbero essere imposte. L'esercizio della cittadinanza rappresenta quindi un contributo al progresso dello stesso diritto positivo, come una "riserva di idee" (Merle, 1985: 58), che si costituisce come un gruppo di pressione per il miglioramento del diritto internazionale rispetto alla sua normatività e applicazione. In questo modo ci si raffronta con una visione dinamica del diritto, come una codificazione sempre suscettibile di innovazione, non solo per corrispondere alle sorprendenti vicissitudini della storia, ma anche per perfezionare i suoi meccanismi di umanizzazione.

Curiosamente, è chiarificatrice in proposito la lettura dei testi sul TPP da parte dei suoi principali responsabili, già citati: il primo, François Rigaux, che ne fu presidente per molti anni, il secondo, Gianni Tognoni, da sempre suo segretario generale. Più di chiun-

40. Si veda anche questo passaggio: «Invece di affermarsi come produttore di condanne, il reale proposito e la missione del TPP sono quelli di dare alle vittime il riconoscimento e la legittimità della propria verità – che non corrisponde mai a quella ufficiale – affinché diventi uno strumento di lotta e rivendicazione di fronte alle istanze ufficiali. Inoltre, la legittimità del Tribunale e delle sue sentenze, delle sue verità e della sua memoria, dipende dal riconoscimento a posteriori di quelle stesse verità ricostruite, ciò che rende il TPP uno strumento di anticipazione di verità, ridimensionando di fatto qualsiasi argomentazione relativa alla sua impotenza» (Fraudatario e Tognoni (2011), p. 3).

que altro, sono loro che hanno teorizzato sul TPP e spiegato le visioni sullo stesso. Nei loro scritti si trova traccia di due atmosfere diverse rispetto alla stessa realtà, con punti di vista complementari sulla stessa identità del TPP. Rigaux è essenzialmente un giurista e di conseguenza il suo registro fa riferimento all'imperativo della legge:

«Il Tribunale permanente dei popoli non è un tribunale popolare, ma un tribunale di opinione. La sua unica forza sta nella stessa razionalità: raccogliere i fatti, ascoltare i testimoni, chiedere chiarimenti ai relatori, per dopo verificare se i fatti che vengono comprovati sono contrari a qualche regola del diritto. [...] Il fondamento oggettivo dell'attività del Tribunale permanente dei popoli si può dedurre dal dinamismo inerente alla regola del diritto» (Rigaux, 2012: 168-169).

Qui l'insistenza si pone sulla razionalità del procedimento giuridico e del fondamento legale delle decisioni. La fonte dell'autorità delle pronunce del TPP sta fondamentalmente nella conformità all'ordine giuridico internazionale. Il pensiero di Gianni Tognoni non è distante da questo, ma accentua una versatilità e creatività che propiziano un altro approccio intellettuale. Le sue espressioni sono paradigmatiche di quest'altro registro. Per lui il TPP è un «esercizio di ricerca», che comprende «scegliere l'intelligenza di fronte al potere, avere come responsabilità la ricerca delle radici delle cose e del loro potenziale di futuro più che gli equilibri della gestione del presente», come «un esercizio di ascolto e di osservazione senza frontiere, per rispetto ai portatori di necessità e a quanti cercano il senso liberatore», portando avanti una «logica di ricerca condivisa» (Tognoni, 1998: I). In un altro testo, scritto con Simona Fraudatario, Tognoni spiega che la documentazione emanata dal TPP è come un'«agenda di lavoro» e che il suo operato configura soprattutto uno «strumento permanente di esplorazione-sperimentazione» (Fraudatario e Tognoni, 2013: 2). E nel descrivere la concezione di fondo del progetto del Tribunale, Tognoni e Fraudatario aggiungono:

«Sperimentare pratiche e linguaggi di restituzione strutturale del ruolo di protagonisti attivi alle vittime di violazioni, che sono state causate dall'invisibilità, dal non riconoscimento, dall'impunità del diritto internazionale vigente [...]. La missione più profonda [del TPP] consiste nella continua ricerca di strumenti di osservazione e interpretazione del reale con uno sguardo comparativo e critico sulla capacità del

diritto di prevenire, proteggere e garantire l'esistenza dei popoli, delle vittime, delle persone offese» (Fraudatario e Tognoni, 2013: 2 e 4).

Ricerca, osservazione, sperimentazione: parole che manifestano una visione di "laboratorio" della relazione tra il TPP e il diritto. La vitalità delle comunità, l'imprevedibilità della storia, la complessità dei processi collettivi, l'approfondimento della coscienza sui valori in gioco obbligano all'innovazione giuridica. Questa concezione "sperimentalista" del diritto internazionale è particolarmente interessante: la codificazione delle norme di condotta non è un processo statico e finito, bensì un processo aperto alla ricerca di nuove soluzioni, in relazione con le dinamiche sociali e le crescenti esigenze etiche percepite dai popoli. Diciamo che è una prospettiva costruttivista del diritto, inteso come qualcosa *in fieri*, giustamente in costruzione. La normatività giuridica si presenta così come un dispositivo di progresso e umanizzazione.

I tribunali di opinione e in particolare il Tribunale permanente dei popoli, oriundi dell'iniziativa privata, della cittadinanza, della società civile, legati ai movimenti sociali di base, sono destinati a esercitare la responsabilità condivisa di contribuire a evitare l'impunità dei crimini commessi e di favorire un'applicazione del diritto, non come norma opprimente, bensì come matrice liberatrice.

1 febbraio 2015

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Aa.Vv. (1989), *Tribunal Permanente de los Pueblos. Proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad*, Bogotá - Colombia, novembre 4-5-6 1989.

Aa.Vv. (2000), *Lelio Basso e le culture dei diritti*, Fondazione Internazionale Lelio Basso, Carocci, Roma.

Feirstein, Daniel, *Los nuevos desafíos del Tribunal Permanente de los Pueblos en el siglo XXI: las luchas por la hegemonía en la creación del derecho penal internacional*, intervento (ancora inedito) nell'ambito dell'Expert Seminar on Peoples' Tribunals and International Law, organizzato a Roma nel settembre 2013 su iniziativa del The Australian

Human Rights Center, Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Fraudatario, Simona e Tognoni, Gianni (2011), *La definición jurídica y substancial del genocidio a la prueba del encuentro entre el Tribunal Permanente de los Pueblos y las víctimas*, in *Genocidio, verdad, memoria, justicia, elaboración*, 9 Conferencia anual de la International Association of Genocide Scholars, Buenos Aires, 19-23 de julio, in www.genocidescholars.org/sites/default/files/document%09%5Bcurrent-page%3A1%5D/documents/IAGS%202011%20Simona%20Fraudatario.pdf, consultato il 29 gennaio 2015.

Fraudatario, Simona e Tognoni, Gianni (2013), *La participación de los pueblos en la formulación del derecho internacional. El laboratorio del Tribunal Permanente de los Pueblos*, documento inedito.

Jouve, Edmond (1981), *Du tribunal de Nuremberg au Tribunal permanent des peuples*, in *Politique étrangère*, n. 3 - 1981 - 46e année pp. 669-675. doi: 10.3406/polit.1981.3070 www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_1981_num_46_3_3070, consultato il 29 dicembre 2014.

Klinghoffer, Arthur Jay e Klinghoffer, Judith Apter (2002), *International Citizens' Tribunals: Mobilizing Public Opinion to Advance Human Rights*, New York: Palgrave Macmillan. ISBN 10: 0312293879 / ISBN 13: 9780312293871.

Kohlberg, Lawrence (1981), *Essays on Moral Development, I: The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*, Harper & Row, San Francisco.

Merle, Marcel (1985), *Forces et enjeux dans les relations internationales*, Paris, Economica, 2 édition.

Rigaux, François (2000), *Lelio Basso e i tribunali di opinione*, in *Aa.Vv. (2000), Lelio Basso e le culture dei diritti*, Fondazione Internazionale Lelio Basso, Carocci, Roma.

Rigaux, François (2012), *I diritti dei popoli e la Carta di Algeri*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Tognoni, Gianni (a cura di) (1998), *Alle radici del Progetto Tpp. Tribunale Permanente dei popoli. Le sentenze: 1979-1998*, Fondazione Internazionale Lelio Basso, Casa Editrice Stefanoni, Lecco.

Tognoni, Gianni (2008), *La storia del Tribunale Permanente dei Popoli. Premesse e metodologia*, in *Bimbi, L. e Tognoni, G. (a cura di), Speranze e inquietudini di ieri e di oggi. I trent'anni della Dichiarazione universale del diritto dei popoli*, Epup, Roma.